

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (AC. 1074 Ruocco).

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI APPROVATI IL 9/4

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.»»;

01. 02. *(Nuova formulazione)* Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

21-bis. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

1. 11. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono aggiunte le

seguenti: «o chiesto a rimborso in sede trimestrale,».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. 07. *(Nuova formulazione)* Claudio Borghi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

Art. 3.

Al comma 1 capoverso nuovo comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

0. 3. 6. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo mese».

3. 6. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-quinquies*), sono inserite le seguenti:

«*h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2015»;

b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.».

5. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

4. 3. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.
(Approvato)

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1, comma 2, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

5. 01. *(Nuova formulazione)* Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

Art. 6.

Sopprimerlo.

6. 6. La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI)

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

6. 02. *(Nuova formulazione)* Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito *internet* i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.».

6. 08. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

0. 6. 09. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.».

6. 09. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente: 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Consequentemente:

al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione *con le seguenti:* I modelli e le relative istruzioni;

al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 3-ter.

10. 4. La Relatrice.

(Approvato)

Art. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

13. 6. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(TASI degli immobili merce)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento.», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

13. 07. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

Art. 18.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

0. 18. 2. 1. Martino, Mandelli, Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Benigni, D'Ettore.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.

18. 2. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.
(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

18. 04. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

18-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Ravvedimento parziale)

1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

18. 014. *(Nuova formulazione)* Ruggiero, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Approvato)

EMENDAMENTI APPROVATI IL 10/4

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».

1. 02. *(Nuova formulazione)* Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.
(Approvato)

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Approvato)

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Impegno cumulativo a trasmettere)

1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis.»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

3. 01. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

“4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».

7. 03. *(Ulteriore nuova formulazione)* Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Approvato)

ART. 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

9. 035. *(Nuova formulazione)* Pastorino.

(Approvato)

ART. 11

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.

(Obbligo di invito al contraddittorio)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-ter.

(Invito obbligatorio)

1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».

2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (*Abrogati*)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera *b*), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1°luglio 2020.

11. 6. (*Nuova formulazione*) La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

11. 01. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 23

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.

0. 23. 5. 9. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n-bis*).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

23. 5. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

ART. 24

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere

acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'anno 2020.

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'agricoltura.».

4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito *internet* www.capitaleumanoitalia.it.

5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:

«a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;

b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;

c) offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);

d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;

e) i concorsi pubblicati dalla PA».

6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti:

«nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

«4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.

24. 4. La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

24. 09. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.

***25. 3.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Approvato)

***25. 4.** Marco Di Maio, Fregolent.

(Approvato)

***25. 5.** Pastorino.

(Approvato)

***25. 6.** Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2020.

25. 8. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

26. 1. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi,

Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

- a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

- a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
- b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.

31. 07. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

ART. 36

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali).

1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

2. Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.».

36. 07. La Relatrice.

(Approvato)